

VERITÀ E GIUSTIZIA RIPARATIVA (*)

di Francesco Viganò*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il reato e il “diritto alla verità” della vittima. – 2.1. La vittima, questa sconosciuta. – 2.2. La recente riscoperta della vittima. – 2.3. Il ruolo del diritto internazionale dei diritti umani. – 2.4. La recente giurisprudenza costituzionale in materia di obblighi di tutela dei diritti fondamentali. – 3. Che cos’è la giustizia riparativa? – 3.1. Una nuova forma di reazione al reato. – 3.2. L’esperienza della giustizia di transizione. – 3.3. Esperienze di giustizia riparativa in tempi “ordinari”. – 3.4. Le fonti internazionali. – 3.5. Giustizia riparativa e sistema costituzionale italiano. – 3.6. Verso la traduzione di questi principi nel sistema penale italiano: il d. lgs. n. 150 del 2022. – 4. Verità e giustizia riparativa. – 4.1. Il ruolo della verità nella giustizia riparativa. – 4.2. Quale verità? – 4.3. – Con quale obiettivo?

1. Introduzione.

Il titolo di questo convegno è di quelli che fanno venire il capogiro, specie per un povero cultore di diritto penale sostanziale, confrontato suo malgrado con l’eterno tema del rapporto tra verità e processo.

Confesso allora onestamente di avere accettato l’invito a intervenire in questo convegno, accanto a nomi tanto illustri della scienza giuridica italiana, soltanto perché sollecitato dallo specifico taglio della relazione che mi è stata chiesta, incentrata non sulle gigantesche questioni del rapporto tra verità e giudizio penale – il contesto, tra l’altro, in cui la domanda sconsolata di Pilato: *quid est veritas?* è risuonata –, bensì sullo specifico tema del rapporto tra verità e la giustizia riparativa.

Un intervento su questo circoscritto profilo, spero, non sarà del tutto inutile, anche soltanto in considerazione della scarsa familiarità, e addirittura della diffusa diffidenza, dei giuristi italiani e dei penalisti in particolare, nei confronti di questo tema.

(*)Il contributo costituisce il testo della relazione svolta dall’Autore in occasione del 73° Convegno Nazionale di Studi dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, *Quid est Veritas? La dialettica verità-cerchezza nell’esperienza giuridica*, svoltosi a Catania dal 24 al 26 novembre 2023. Gli Atti sono in corso di pubblicazione: si ringraziano l’UGCI, i Curatori e l’Editore per aver consentito la pubblicazione anticipata del testo nella nostra *Rivista*.

(*) Giudice della Corte costituzionale e professore di diritto penale nell’Università Bocconi. Le opinioni espresse in questo contributo impegnano esclusivamente l’autore, e non riflettono necessariamente la posizione dell’istituzione della quale è componente.

Ha spazio la “verità” in questo contesto, che si svolge programmaticamente al di fuori del processo penale? E se ha uno spazio, di quale “verità” è possibile parlare nell’ambito della giustizia riparativa?

Prima di tentare di rispondere a queste domande, credo siano necessarie almeno due premesse.

La prima attiene al rapporto, ancora sorprendentemente poco esplorato dalla dottrina penalistica e processualpenalistica, tra il reato e la vittima, e all’idea che quest’ultima sia titolare di un vero e proprio “diritto alla verità” su ciò che le è accaduto, o è accaduto ad una persona cara, in conseguenza della condotta dell’autore del reato. Riflettere su questo tema, credo, aiuta a collocare meglio il crescente ruolo della vittima nel discorso contemporaneo sulla giustizia penale, senza la cui comprensione – come vedremo – non avrebbe neppure senso accostarsi al tema della giustizia riparativa (*infra*, 2).

In secondo luogo, occorrerà illustrare brevemente i principi e la fisionomia della giustizia riparativa, la cui caratteristica essenziale è – per l’appunto – quella di porre al centro della reazione al reato la relazione intersoggettiva tra vittima e autore del reato. Una modalità di reazione al reato che è in larga misura ancora assente nella cultura media del penalista italiano, ma che è ormai divenuta parte integrante del diritto penale, processuale penale e penitenziario positivi, in seguito all’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022 (*infra*, 3).

Soltanto al termine di questo percorso potremo tornare alle nostre domande iniziali, chiedendoci in quali limiti e con quali modalità il diritto alla verità delle vittime del reato possa trovare spazio nello speciale contesto della giustizia riparativa (*infra*, 4).

2. Il reato e il “diritto alla verità” della vittima.

2.1. La vittima, questa sconosciuta.

I manuali e le lezioni di diritto penale hanno sempre dedicato pochissima attenzione alla vittima del reato. Anzi, tutti noi abbiamo studiato nei nostri corsi di diritto penale che la pena statale si sostituisce alla vendetta privata della vittima e della sua famiglia, tipica delle società primitive: è lo Stato che si fa carico della reazione al reato, concepito sempre più come un’offesa agli interessi dell’intera collettività (quando non addirittura come un atto di lesa maestà contro il sovrano, custode della *pax publica, ne cives ad arma veniant*), mentre il ruolo della vittima è relegato all’azione risarcitoria civile.

Il risultato di tutto ciò è l’emarginazione della vittima dalla teoria della pena, dalla teoria del reato e dallo stesso processo penale.

In effetti:

– la vittima non ha spazio nella *teoria della pena*. La minaccia, e poi la concreta inflizione della pena, sono funzionali – si dice – alla prevenzione del reato, mediante l’intimidazione dei potenziali rei (prevenzione generale negativa) o il rafforzamento dei valori tutelati dalla norma penale (prevenzione generale positiva), nonché alla neutralizzazione della pericolosità del singolo autore (prevenzione speciale negativa) e alla sua rieducazione (prevenzione speciale positiva). Nessuna di queste teorie menziona la vittima. Ma nemmeno la teoria retributiva offre davvero spazio alla vittima: l’inflizione di un male all’autore in chiave di castigo continua a essere considerata giusta e doverosa nell’ottica della riparazione di un male che offende l’intera collettività, piuttosto che la singola vittima;

– la vittima non ha neppure uno spazio preciso nella *teoria generale del reato*. La categoria del fatto antiggiuridico e il principio di *offensività*, che ne costituisce il corrispettivo a livello costituzionale, sono costruiti attorno all’idea dell’*offesa a un bene giuridico*: espressione con cui i penalisti si riferiscono all’interesse tutelato dalla norma incriminatrice, che è però considerato dal punto di vista dell’intero ordinamento, piuttosto che da quello della vittima individuale. Ad esempio, il bene giuridico leso dall’omicidio è tradizionalmente inteso non come il *diritto alla vita* della vittima, ma come l’interesse che l’ordinamento ha alla conservazione della sua vita. Quanto poi alla *colpevolezza*, si tratta di categoria dogmatica tutta calibrata sulla persona del reo, del tutto indifferente alla posizione della vittima;

– il *processo penale*, infine, è costruito attorno alla dialettica tra due parti: l’accusa, che rappresenta la collettività offesa dal delitto, e l’imputato, rappresentato dal suo difensore. La vittima (la persona offesa, nel linguaggio del codice) stenta a trovare una sua collocazione, ed è anzi generalmente avvertita dall’avvocato e dal pubblico ministero come elemento di disturbo in questa loro dialettica. Non solo: l’approccio con il processo penale è spesso difficile se non traumatico per la vittima, convocata nel processo nella veste di testimone attraverso una ingiunzione di comparizione, corredata dell’indicazione delle sanzioni cui si esporrà se non si presenterà¹. Una volta in dibattimento, la vittima verrà poi interrogata senza troppi riguardi dai difensori dell’imputato, con i connessi rischi di vittimizzazione secondaria determinati proprio dall’esperienza processuale. Senza contare lo scenario, frequente, in cui la vittima neppure viene informata dell’avvenuta definizione alternativa del processo da parte dell’imputato: il che la taglia fuori definitivamente dal processo senza che la sua

¹ L’acuta osservazione è di Manlio Milani, presidente dell’associazione dei familiari dei Caduti di Piazza della Loggia, ed è riferita da C. MAZZUCATO, *La giustizia dell’incontro*, in G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzucato (a cura di), *Il libro dell’incontro*, Milano, 2015, 280.

voce si sia mai potuta ascoltare. Il processo rischia, così, di essere avvertito dalla vittima come un evento tendenzialmente ostile, e comunque non realmente funzionale alla tutela dei suoi interessi, pur offesi dal reato.

2.2. *La recente riscoperta della vittima.*

Eppure, uno sguardo attento alla realtà, non inquinato dai pre-giudizi connessi alla nostra formazione giuridica e culturale, non si può non riconoscere che il reato non è solo rottura del patto sociale, che turba la convivenza collettiva; ma è anche, e primariamente, un fatto che offende i diritti, e turba l'esistenza delle persone in carne e ossa contro cui si dirige².

Quanto meno rispetto ai reati a vittima individuale, il reato rappresenta una ferita nel rapporto intersoggettivo tra autore e vittima. Dunque, dovrebbe apparire naturale pensare alla risposta al reato come una risposta che si faccia carico del dolore, dello sconcerto, della rabbia sperimentata dalla vittima in conseguenza del reato.

D'altra parte, chi osservi la realtà non può non rendersi conto che le vittime vogliono partecipare al processo penale non tanto per far valere in quella sede le loro pretese risarcitorie, ma perché si attendono che lo Stato si faccia carico delle loro sofferenze, accerti il fatto di reato, ascriva le relative responsabilità, e affermi solennemente l'erroneità di ciò che è accaduto: mostrandosi al fianco loro, e non di chi ha violato i loro diritti. Ciascuna vittima lotta perché ciò che è accaduto a lei non si ripeta mai più.

2.3. *Il ruolo del diritto internazionale dei diritti umani.*

È soprattutto merito del diritto internazionale dei diritti umani aver riportato all'attenzione degli studiosi questa dimensione intersoggettiva del reato.

Le Corti di Strasburgo e di San José, in esito a percorsi paralleli avviati da due decisioni quasi coeve (*X e Y*, della Corte europea³, e *Velásquez Rodríguez*, della Corte interamericana⁴), hanno gradatamente configurato la risposta al reato da parte del sistema penale come oggetto di un *diritto* di cui è titolare la vittima: il diritto di quest'ultima è violato quando lo Stato non assicura un'adeguata

² Riprendo qui osservazioni già svolte in F. VIGANÒ, *Diritto penale e diritti della persona*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Milano, 2022, 850 ss.

³ Corte EDU, sentenza 26 marzo 1985, *X e Y* contro Paesi Bassi.

⁴ Corte IDU, sentenza 29 luglio 1988, *Velásquez Rodríguez* contro Honduras.

risposta al reato che la vittima ha subito. Dal diritto alla vita (e dall'obbligo a carico dello Stato di proteggerla) discende infatti non solo il dovere per lo Stato di astenersi dall'uccidere arbitrariamente chicchessia, ma anche il dovere positivo di attivarsi per indagare casi di morti sospetti, individuare gli eventuali responsabili, di processarli e punirli se ritenuti colpevoli con una pena proporzionata alla gravità del fatto commesso. Non adempiere a questo dovere equivale a una violazione dei doveri dello Stato che discendono dal dovere di garantire quegli stessi diritti⁵.

Lo *ius puniendi* (che comprende l'intero arco dei poteri statali che vanno dalle indagini della polizia giudiziaria sino all'esecuzione della pena, passando per il processo) cessa così di costituire mero *ius*, e diviene *munus*, servizio: in adempimento, al tempo stesso, di un preciso obbligo di cui lo Stato è debitore nei confronti dei propri consociati.

Il che appare, a ben guardare, in perfetta consonanza con la logica del contratto sociale immaginata a partire dalla seminale riflessione hobbesiana: i consociati rinunciano all'uso della forza per evitare lo scenario di un *bellum omnium contra omnes*, delegando allo Stato la difesa dei loro interessi basilari, a condizione – però – che lo Stato eserciti effettivamente il proprio ruolo di difensori di quegli stessi interessi dai nemici esterni ed interni. Anche, dunque, tramite il diritto penale, che costituisce lo strumento utilizzato dallo Stato per assicurare la tutela dei singoli consociati dai pericoli derivanti dalle aggressioni ai propri diritti perpetrate dagli altri consociati; uno strumento il cui impiego deve, a rigore, essere considerato come un preciso *dovere* nei confronti dei consociati vittime di illecite aggressioni, allorché tale impiego risulti necessario per tutelarli.

2.4. *La recente giurisprudenza costituzionale in materia di obblighi di tutela dei diritti fondamentali.*

A livello nazionale, anche la Corte costituzionale italiana riconosce ormai l'esistenza di obblighi, a carico dello Stato, di impiegare lo strumento del diritto criminale – e dei suoi bracci operativi, il procedimento e poi il processo penale – a tutela dei diritti fondamentali della persona.

Lo ha fatto, implicitamente, con la sentenza n. 50 del 2022, che ha affermato l'esistenza di una "tutela minima", doverosa in forza dell'art. 2 Cost., della vita

⁵ Per una più analitica illustrazione di ciascuno dei singoli passaggi riassunti nel testo, con l'indicazione delle relative fonti, sia qui semplicemente consentito il rinvio a F. VIGANÒ, *L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali*, in *Studi in onore di Mario Romano*, IV, 2011, pp. 2645 ss.

umana, adempiuta dall'ordinamento – tra l'altro – mediante la criminalizzazione dell'omicidio del consenziente e dell'istigazione o aiuto al suicidio. Queste norme, ha ritenuto la Corte, non potrebbero essere *tout court* abrogate, nemmeno in seguito a un'iniziativa referendaria, perché ciò frustrerebbe le istanze di protezione della vita rispetto alle contrapposte istanze di tutela della libertà di autodeterminazione individuale.

Ancor più significativa la sentenza n. 192 del 2023 sul caso Regeni. La Corte afferma qui che dall'adesione dell'Italia alla Convenzione ONU sulla tortura e dall'art. 3 CEDU sorge non solo il divieto di infliggere materialmente sevizie e crudeltà, ma anche il dovere di svolgere indagini penali effettive e complete sulle denunce di tortura; e invoca per la prima volta (citando la giurisprudenza della Corte EDU in materia di *extraordinary renditions*⁶) un "diritto alla verità" di cui sono titolari le vittime di tortura e, in definitiva, tutti i membri della comunità, i quali hanno un preciso diritto a che sia fatta luce sulle circostanze che hanno condotto alla commissione del reato⁷.

L'art. 3 CEDU e, conseguentemente, l'art. 117, primo comma, Cost. – prosegue la Corte – esigono una risposta efficiente di carattere penale. La lacuna normativa che preclude l'accertamento giudiziale della commissione dei reati di tortura offende la dignità della persona e ne comprime il diritto fondamentale a non essere vittima di tali atti⁸.

Di qui la conclusione: in conformità agli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, il processo penale deve svolgersi, in nome (anche) della tutela delle vittime del reato.

3. Che cos'è la giustizia riparativa?

3.1. Una nuova forma di reazione al reato.

La giustizia riparativa intende precisamente assicurare una diversa reazione al reato rispetto a quella offerta dagli strumenti penalistici: una risposta che – questa volta – parta proprio dai bisogni, e dalla sofferenza, della *vittima*.

L'idea chiave è quella di *riparare*, e dunque ricomporre il *conflitto intersoggettivo* creato dal reato, particolarmente da quei reati che offendono, anzitutto, una vittima individuale. E ciò attraverso un percorso di ascolto

⁶ A partire da Corte EDU, grande camera, sentenza 13 dicembre 2012, El-Masri contro ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

⁷ Considerato in diritto, n 8.

⁸ Considerato in diritto, n. 9.2.

reciproco e, quindi, di dialogo, tra autore e vittima. Con l'idea di far sì che quest'ultima, da mera spettatrice, divenga protagonista della risposta al reato.

3.2. *L'esperienza della giustizia di transizione.*

Forme di giustizia riparativa sono state variamente sperimentate in periodi di transizione istituzionale, quale forma di reazione alternativa a contesti di criminalità sistemica, direttamente imputabile a organi dello Stato, ovvero realizzata con la loro complicità e connivenza.

Si tratta, in definitiva, degli stessi contesti cui si riferiva la giurisprudenza della Corte IDU poc' anzi citata, a partire dalla sentenza *Velásquez Rodríguez*, e poi nelle numerose pronunce analoghe che sono seguite contro l'Argentina, il Cile, il Perù, e così via⁹. Se quelle sentenze scommettevano sulla necessità di una risposta penale alle atrocità del passato, la via della giurisprudenza immagina una risposta diversa, egualmente caratterizzata dalla tensione al ristabilimento della verità storica su quelle atrocità e all'affermazione delle relative responsabilità, rinunciando però alla inflizione e esecuzione di pene contro i responsabili in nome della necessità di una riconciliazione collettiva. Una riconciliazione che vede le vittime, assieme agli autori, come co-protagoniste.

Il caso forse più noto è quello della Commissione per la verità e riconciliazione del Sudafrica, istituita nel 1995 sotto la presidenza di Desmond Tutu. Numerose di queste commissioni furono poi istituite nei due ultimi decenni del secolo scorso anche in molti Stati latinoamericani¹⁰, con la finalità di preservare la memoria dei fatti accaduti come collante per creare le condizioni per una riconciliazione e una pace sociale duratura.

3.3. *Esperienze di giustizia riparativa in tempi "ordinari".*

Ma alla giustizia riparativa si assegna ormai un ruolo, sempre più frequentemente, anche nella fisiologia dei sistemi penali – in tempi, per così dire, "ordinari". E ciò in chiave di *complementarità*, anziché di *alternatività*, rispetto alla risposta tradizionale al reato, consistente nel processo penale e nell'inflizione ed

⁹ Puntualmente citate in F. VIGANÒ, *L'arbitrio*, cit., 2657 ss.

¹⁰ A cominciare dalla Commissione nazionale sulla sparizione di persone argentina del 1983. Seguirono poi, tra le altre, la Commissione per la verità e la riconciliazione cilena del 1990, la Commissione per la verità salvadoregna del 1992, la Commissione per la verità storica guatemalteca del 1994, la Commissione per la pace uruguayana del 2000. Per un elenco completo di tali commissioni nel mondo, cfr. <https://www.usip.org/publications/2011/03/truth-commission-digital-collection>.

esecuzione della pena. Del resto, anche nei paesi latinoamericani l'istituzione delle commissioni di riconciliazione ha costituito solo un primo passo per fare i conti con il passato: ovunque, anche su impulso della giurisprudenza della Corte interamericana, si sono poi celebrati processi penali, almeno contro gli autori delle più gravi violazioni dei diritti umani.

Per lo più, dunque, la giustizia riparativa non è chiamata, in via generale, a sostituirsi alla risposta penale, ma si inserisce accanto ad essa, lungo binari paralleli e separati, che tuttavia promettono di offrire alla vittima, e in definitiva allo stesso autore del reato, un risultato più promettente in termini di superamento del trauma provocato dal reato, da un lato, e di rieducazione/risocializzazione, dall'altro, rispetto all'unica risposta costituita dalla pena.

3.4. *Le fonti internazionali.*

Il ricorso alla giustizia riparativa nell'ambito dei sistemi penali – nato da esperienze spontanee in molti paesi del mondo – è oggi incoraggiato da varie fonti sovranazionali, tra cui spiccano la direttiva 2012/29/UE sui diritti, l'assistenza e la protezione della vittima dei reati, nonché la Raccomandazione Rec (2018)8 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

Quest'ultima, riconoscendo i «potenziali benefici del ricorso alla giustizia riparativa» a complemento dei processi penali tradizionali, o in taluni casi (reati a minore contenuto offensivo) in alternativa ad essi, riconosce nel proprio preambolo la giustizia riparativa quale «metodo attraverso il quale i bisogni e gli interessi» di tutti gli *stakeholders*, inclusi la vittima e l'autore, «possono essere identificati e soddisfatti in maniera equilibrata, equa e concertata».

Una simile tecnica, prosegue il preambolo, muove dal riconoscimento del «legittimo interesse delle vittime ad avere più voce in merito alle misure opportune da adottare in risposta alla loro vittimizzazione, a comunicare con l'autore dell'illecito e a ottenere riparazione e soddisfazione»; e risulta in definitiva funzionale a produrre un «senso di responsabilità degli autori dell'illecito e a offrire loro l'opportunità di riconoscere i propri torti», ciò che «potrebbe favorire il loro reinserimento, consentire la riparazione e la comprensione reciproca e incoraggiare la rinuncia a delinquere».

3.5. Giustizia riparativa e sistema costituzionale italiano.

Nel nostro ordinamento, lo statuto costituzionale della giustizia riparativa è scolpito da un importante passaggio della sentenza n. 179 del 2017 – non a caso a firma di Marta Cartabia –, che legge il mandato costituzionale dell’art. 27, terzo comma, Cost. («Le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato») come mirante a quattro scopi, tutti caratterizzati dal prefisso “ri”: un prefisso che allude, scopertamente, a un “ricominciare da capo”, a una “ripartenza”, da parte dello stesso condannato.

La Costituzione pretende – si legge in quella sentenza – che la pena non solo sia confinata alla «misura minima necessaria» e sia contenuta entro i limiti della proporzionalità, ma sia altresì orientata «allo scopo di favorire il cammino di *recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale*» del condannato. Quattro preziose R iniziali, nelle quali si dispiega il significato del termine “rieducazione” utilizzato dalla Costituzione, che pure inizia con una R.

La quarta R – il reinserimento sociale – è l’obiettivo ultimo che da parecchi decenni, quanto meno dagli anni settanta, la dottrina italiana assegna alla pena, e che allude a un reingresso del condannato nel tessuto sociale. Ma questo obiettivo per così dire “esterno”, a tutti visibile, ci dice la sentenza 179, si può pienamente raggiungere solo attraverso un cammino che passa prima per l’interiorità del condannato, e che non può non comportare un lavoro sulla ferita intersoggettiva provocata dal reato, anzitutto nei confronti della vittima.

Più in particolare, le tappe di questo percorso intermedio sono, nella sentenza n. 179, articolate come segue.

a) C’è anzitutto la necessità di un *recupero*: espressione che allude a un percorso interiore di *revisione critica*, da parte dell’autore del reato, *del proprio passato*, e in particolare di quel frammento del proprio passato in cui si innesta l’episodio rappresentato dal reato.

L’idea di “recupero” sarà ampiamente articolata in una successiva sentenza della Corte, la n. 149 del 2018, in cui si legge che all’art. 27, terzo comma, è sotteso l’assunto «secondo cui la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss’anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento». Cambiamento, anzitutto, interiore, che implica la «revisione critica del proprio passato» e la «ricostruzione della propria personalità, in linea con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile», e che è compito del sistema penitenziario nel suo complesso stimolare e favorire, nel rispetto della libertà interiore del condannato, senza la quale questo percorso non sarebbe possibile.

Nella chiara consapevolezza – scrive Bryan Stevenson, professore di diritto penale americano che ha speso la propria vita a difendere condannati a morte – che ogni persona è molto più della cosa peggiore che ha fatto nella propria vita¹¹.

b) Tuttavia, ogni cambiamento interiore deve poi proiettarsi nella sfera esterna all'individuo, per poter essere socialmente riconosciuto.

Ciò ci conduce alla seconda R: la *riparazione*, che allude all'esigenza che il condannato si attivi per risanare quella ferita intersoggettiva provocata dal reato di cui parlavamo, soprattutto quando questa ferita sia stata arrecata dall'autore a una vittima concreta. Il percorso che dovrà condurre alla risocializzazione dovrebbe idealmente includere, laddove possibile, la rimozione o l'attenuazione degli effetti lesivi provocato dal reato, attraverso il risarcimento pecuniario del danno.

Qui si innesta, però, una duplice difficoltà. Da un lato, raramente il condannato disporrà dei mezzi sufficienti a questo scopo. Dall'altro, lo stesso risarcimento pecuniario appare come un rimedio in larga misura inadeguato a sanare il *vulnus* esistenziale provocato nella vittima dal reato. Come pongono in evidenza gli studi sulla giustizia riparativa – e mi riferisco qui, in particolare, a un bel saggio di Grazia Mannozi – la corresponsione di una somma di denaro lascia spesso le vittime prive di quel riconoscimento della singolarità della loro esperienza che è essenziale per sperimentare la *closure*, e cioè il chiudere i conti con il reato senza oblio, e possibilmente senza “resti”, in termini di sconfitta o di rivalsa. C'è, insomma, una componente “morale”, o meglio ancora “emozionale”, che il pagamento di una somma di denaro non è in grado di assicurare alla vittima, che ha bisogno di vedere la propria sofferenza e la propria umiliazione riconosciuta da chi l'ha causata¹².

c) Ed ecco allora la terza R: la *riconciliazione* con la vittima e l'intera comunità, che è poi la vera innovazione apportata dalla giustizia riparativa rispetto alla prospettiva tradizionale della riparazione dei danni provocati dal reato, nota da sempre alla nostra legislazione penale.

Un simile obiettivo presuppone un percorso che dovrebbe idealmente coinvolgere – sotto la supervisione e la guida di mediatori professionali – la stessa vittima nell'ascolto della narrazione, dell'assunzione di responsabilità e della stessa manifestazione di *rincrescimento* da parte dell'autore del reato; e possibilmente dovrebbe, altresì, innescare un *dialogo*, che è a sua volta presupposto per una possibile riconciliazione tra autore e vittima.

¹¹ B. STEVENSON, *Just Mercy*, New York, 2015, 17.

¹² G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017, 474 s.

Tale esito si colloca, inizialmente, in una dimensione intersoggettiva nucleare, ma dovrebbe altresì allargarsi alla più ampia comunità di riferimento del condannato, la quale dovrebbe essere coinvolta sin dall'inizio nella risposta ai reati che non offendano vittime specifiche, come i reati di corruzione, di criminalità organizzata, o addirittura i crimini contro l'umanità.

d) Solo da questa riconciliazione – con la vittima e con la collettività – possono scaturire le condizioni più robuste per il raggiungimento dell'obiettivo costituzionale "finale" della pena, identificato per l'appunto nella quarta R, la "risocializzazione" del condannato: ossia il suo reingresso nella società come persona in grado di offrire, ormai, il proprio autonomo contributo al progresso materiale e spirituale della società, come recita felicemente l'art. 4 Cost.

3.6. Verso la traduzione di questi principi nel sistema penale italiano: il d. lgs. n. 150 del 2022.

La "riforma Cartabia" ha per la prima volta organicamente disciplinato la giustizia riparativa nell'ambito del sistema penale italiano. Il decreto contiene, in particolare:

- una *definizione normativa* di "giustizia riparativa" (art. 42), intesa come «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore», la cui gestione è affidata a servizi territoriali per la giustizia riparativa coordinati, a livello nazionale, dal Ministero della giustizia;

- la possibilità per la persona indicata quale autore del reato di *accedere gratuitamente ai programmi di giustizia riparativa* per qualsiasi reato e in ogni stato e grado del procedimento penale (anche per iniziativa del giudice o dello stesso p.m.: art. 129-bis c.p.p.), così come nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, e addirittura dopo l'esecuzione delle stesse o in presenza di una causa estintiva del reato (art. 44);

- la garanzia della *riservatezza* delle attività svolte nel corso dei programmi e delle dichiarazioni dei soggetti che vi partecipano (art. 43), con l'obbligo del segreto a carico dei mediatori (art. 52) e l'espressa previsione dell'inutilizzabilità processuale di tali dichiarazioni (art. 51);

- una *definizione normativa* di "esito riparativo", inteso come «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la

possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti» (art. 42), e ulteriormente distinto in esito «simbolico» – costituito, in particolare, da dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali nei confronti della comunità – e «materiale» – comprensivo eventualmente del risarcimento del danno, ovvero l’impegno per elidere o attenuare le conseguenze del reato (art. 56);

– la previsione di una relazione al giudice circa l’esito del programma riparativo per le determinazioni di competenza (art. 58);

– la previsione della possibilità per il giudice di tenere conto dell’esito positivo del programma, oltre che ai fini della commisurazione della pena (art. 58), anche ai fini, tra l’altro, della valutazione dell’esito positivo della sospensione del processo con messa alla prova (art. 464-*bis* c.p.p.), del riconoscimento di una circostanza attenuante condizionata all’effettiva esecuzione degli impegni concordati (art. 62 n. 6 c.p.), nonché – durante la fase esecutiva, in cui il giudice di sorveglianza può in qualsiasi fase avviare il condannato o l’internato al programma – della valutazione ai fini dell’ammissione ai benefici del lavoro all’esterno del carcere e dei permessi premio, nonché ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione e della liberazione condizionale (art. 15-*bis* ordin. penit.).

4. Verità e giustizia riparativa.

4.1. Il ruolo della verità nella giustizia riparativa.

Possiamo tornare, a questo punto, al grande tema del convegno odierno: la verità.

Ebbene, ciò che si è detto fin qui ci mostra come la verità giochi un ruolo chiave nel complesso lavoro in cui si sostanzia la giustizia riparativa.

Emblematiche le esperienze di *transitional justice* collettiva cui ho fatto poc’anzi riferimento: non può esserci vera e duratura riconciliazione, all’interno di una società che sia stata funestata da dittature, violenze, violazioni massive dei diritti umani, senza un processo di graduale emersione della verità. L’oblio su ciò che è accaduto – tante volte perseguito da chi abbandona il potere mediante l’emanazione di leggi “tombali” di amnistia – non potrebbe rendere dignità alle vittime, e finirebbe per perpetuare la sensazione di impunità degli autori.

Su scala più ridotta, anche il risanamento del trauma provocato dal reato – in particolare da quei reati che offendono interessi individuali – esige il ristabilimento della verità su ciò che è accaduto, e un giudizio sulla responsabilità dell’autore.

La giustizia riparativa introduce però un modo di avvicinarsi alla verità del tutto diverso rispetto a quello del processo penale. Quest'ultimo è tutto imperniato attorno all'ottica dialettica, antagonistica, caratteristica del contraddittorio tra la parte pubblica – il *pubblico ministero* – e il *difensore dell'imputato*, i quali interrogano testimoni e i consulenti tecnici, nonché la stessa vittima del reato nella sua veste, essa stessa, di testimone del fatto (e dunque di persona chiamata a fornire il proprio apporto per l'accertamento del fatto di reato, nell'interesse – soltanto – dell'intera collettività). Dal canto suo, l'imputato per lo più rinuncia a fare sentire la propria voce nel processo penale, perché consigliato dai propri difensori di avvalersi della facoltà di non rispondere (l'esperienza insegna che spesso l'imputato si mette nei guai con le proprie stesse dichiarazioni). E l'obiettivo delle due parti reali del processo penale – il pubblico ministero e il difensore – è, per il primo, quello di convincere il giudice della verità dei fatti imputati, e per il secondo quello di seminare nel giudice (almeno) un ragionevole dubbio sulla verità di quei fatti.

Nei programmi di giustizia riparativa, il quadro è totalmente distinto, perché:

- nessuno rappresenta l'autore, che è diretto protagonista di ciò che accade, senza la mediazione dell'avvocato;

- l'altro diretto protagonista è la vittima del reato, che incontra l'autore – la giustizia riparativa, si è scritto, è "giustizia dell'incontro"¹³ –;

- non ci sono testimoni terzi per ricostruire di ciò che è accaduto, ma soltanto la voce dei due protagonisti del fatto di reato;

- al posto di un giudice con la missione di valutare le prove e accertare la verità di quanto è accaduto c'è un *mediatore*, anch'egli imparziale ed equidistante rispetto alle parti, ma con la missione di stimolare il dialogo e di facilitare un processo di emersione della verità dalla voce dei protagonisti;

- il metodo è quello della *narrazione*, del racconto: una narrazione che la regola della riservatezza (e gli obblighi al segreto che gravano sul mediatore) consentono di tenere indenne dalla preoccupazione delle possibili conseguenze che un giudice potrà trarre dalle dichiarazioni rese dall'autore, e che potrà perciò svolgersi in una situazione di piena libertà – "in presa diretta", che è autentica *parresia*¹⁴;

- e la narrazione non è finalizzata all'attribuzione – in termini tecnici, all'ascrizione – della responsabilità del fatto, come nel processo penale, quanto piuttosto all'*assunzione di responsabilità* da parte dell'autore: meglio ancora,

¹³ Tanto che proprio al tema dell'"incontro" è dedicato il citato, prezioso volume di Bertagna, Ceretti e Mazzucato, *Il libro dell'incontro*.

¹⁴ Così C. MAZZUCATO, *op. cit.*, 285.

all'*appropriazione del fatto* da parte del suo autore¹⁵, funzionale a evitare che l'autore stesso, subendo la pena, si separi dal proprio passato attraverso l'oblio, e funzionale in ultima analisi anche a una rielaborazione di quanto è accaduto da parte della vittima.

4.2. *Quale verità?*

All'interno di queste coordinate, è evidente che la verità che può attingersi in un programma di giustizia riparativa non è quella *oggettiva*, fattuale, al cui accertamento mira il processo penale (con tutti i limiti della verità processuale, su cui la dottrina da sempre riflette).

La verità cui mira la giustizia riparativa ha caratteristiche tutt'affatto differenti.

Essa è, anzitutto, "narrativa", "personale"¹⁶, e dunque necessariamente *soggettiva*: è il risultato di quella *parresia*, di quel parlare "senza filtri" così coesistente all'incontro interpersonale, che produce la narrazione del proprio "vissuto".

La verità processuale, laddove già accertata in un processo, può semmai costituire solo un punto di partenza del dialogo, una base per articolare la narrazione, o meglio *le* narrazioni. Quella dell'autore, invitato non solo a ricostruire il fatto, ma anche le sue motivazioni, i suoi stati d'animo, prima durante e dopo il fatto; e quella della vittima, invitata a esprimere il proprio dolore, il trauma subito, l'impatto di questo nella propria vita, e – naturalmente – le proprie angosciose domande sul perché di ciò che è accaduto.

Si tratta dunque di una verità che nulla garantisce sia anche corrispondente alla verità "oggettiva", proprio perché "percepita" dalla prospettiva, sempre parziale, del soggetto che la espone; una verità con cui vittima e autore non raccontano ciò che è successo, ma ciò che è successo a loro¹⁷.

Con tutto ciò, la verità della giustizia riparativa mantiene una *aspirazione alla sincerità* del racconto del vissuto individuale: e cioè, quanto meno, alla sua "franchezza", nel senso "della coincidenza tra ciò che si dice e ciò che si crede intimamente vero", in una dinamica in cui l'obiettivo del dialogo è più quello di far sì che i protagonisti siano posti in grado di credere in chi parla, più che

¹⁵ Così, ancora, C. MAZZUCATO, *op. cit.*, 261.

¹⁶ A. CERETTI, *Per una convergenza di sguardi*, in in G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzucato (a cura di), *Il libro dell'incontro*, Milano, 2015, 241.

¹⁷ C. MAZZUCATO, *op. cit.*, 291.

necessariamente a credere a chi parla, ossia all'oggettività degli accadimenti narrati¹⁸.

La dimensione è, dunque, quella di una *verità che nasce dall'incontro*: una verità – ci dice ancora Mazzucato¹⁹ – che “si fa a più mani”, e con più voci che parlano e reciprocamente si ascoltano.

4.3. Con quale obiettivo?

L'obiettivo ultimo della giustizia riparativa, lo abbiamo già detto, è quello di una “riconciliazione” tra i due immediati protagonisti del reato. Una riconciliazione che non assume necessariamente le forme del perdono: il perdono resta un fatto privato, interiore, affidato a logiche imperscrutabili e – forse – non del tutto dipendenti dalla volontà e dall'intelletto della vittima, e che assumono piuttosto la connotazione del “dono”. L'obiettivo è, piuttosto, quello del riconoscimento della *reciproca e comune umanità di vittima e autore*, al di là del dolore e della ingiustizia di quanto è accaduto.

Proprio questo riconoscimento, in taluni casi almeno, ha condotto le stesse vittime a “reclamare indietro” gli autori del reato nella stessa comunità²⁰: ad augurarsi, cioè, esse stesse quella “risocializzazione” del reo cui mira l'art. 27, terzo comma, Cost.

Quanta distanza dalla visione di vittime che chiedono “giustizia” e “closure” attraverso l'esecuzione capitale dell'autore del reato, che comprensibilmente inquieta i penalisti italiani ogni volta che taluno sottolinea la necessità che il sistema penale si chini sulla vittima, e si faccia carico delle sue sofferenze. Il modello sotteso alla giustizia riparativa è radicalmente alternativo a quella visione, ed è invece pienamente consonante con la visione del mondo sottesa all'art. 27 Cost., ed anzi ne costituisce – a ben guardare – il pieno sviluppo.

Dopo tutto, la nostra Costituzione in materia di pene *scommette sul cambiamento*, e sull'idea – visionaria, oggi come nel 1947, ma al tempo stesso pregna di solido buon senso e realismo – che nessun uomo è realmente perduto per sempre, qualunque cosa abbia fatto; e che tutti abbiano la possibilità di riconciliarsi con il proprio passato, con le proprie vittime e con l'intera comunità. Un'idea attorno alla quale la giustizia riparativa programmaticamente si costruisce.

¹⁸ C. MAZZUCATO, *op. cit.*, 288.

¹⁹ C. MAZZUCATO, *op. cit.*, 292.

²⁰ C. MAZZUCATO, *op. cit.*, 296.

Forse, varrebbe la pena di provarci davvero, e di rimboccarci le maniche:
nell'esatto spirito dell'art. 27 della nostra Costituzione.